

RELAZIONE CATASTO INCENDI

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, prevede, al comma 2 dell'articolo 10, l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Risulta necessario inserire sulle già menzionate aree un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

Vincoli decennali

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Successivamente, l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri N. 3624 del 22/10/2007 ha dettato termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e certificati dalla Regione.

2. DEFINIZIONE DI BOSCO, PASCOLO, SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO E CENNI SULLA RILEVAZIONE DELLE AREE FORESTALI PERCORSE DAL FUOCO

Definizione di Bosco.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57), vengono stabilite, all'art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno), le definizioni di "bosco" applicabili anche ai fini della L. 353/2000.

Pascolo

Il pascolo non è una tipologia di vegetazione, ma una categoria d'uso del terreno, ciò nonostante, il termine sia comunemente usato come sinonimo di prateria o steppa. Pertanto, il "pascolo" in via generale è da ritenersi qualsiasi terreno che produce foraggio utilizzabile direttamente sul posto dal bestiame (pascoli nudi, pascoli cespugliati, pascoli alberati, incolti, ecc.), in contrapposizione con i terreni coltivati per prodotti agricoli.

Data la finalità della Legge 353/2000, che tende a scoraggiare l'uso del fuoco come fattore colturale per la ripulitura, rinnovazione e reperimento di nuove aree, anche con sottrazione al bosco e alla macchia, per destinarle al pascolo, è da ritenersi che nella previsione non rientrino i prati-pascolo.

Questi, infatti, vengono utilizzati alternativamente, o per periodi successivi, attraverso il pascolamento e la falciatura della vegetazione erbosa, sia di origine naturale che artificiale, in maniera da non ricorrere all'uso del fuoco per il rinnovamento. Rientrano, invece tra i pascoli, i terreni agrari abbandonati sfruttati col pascolamento.

Soprassuoli "percorsi dal fuoco".

Per imporre i divieti nelle zone boscate e nei pascoli, occorre che i relativi soprassuoli risultino "percorsi" dal fuoco.

A tal fine è influente che il fuoco abbia assunto i caratteri dell'incendio vero e proprio: è sufficiente si sia verificato un incendio secondo la definizione data dall'art. 2, L. 353/2000, "Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività d'espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

Per quanto attiene l'applicazione del principio contenuto nell'art. 10 della L. 353/2000 è opportuno menzionare il parere n° 339/83 emesso dalla Sezione II del Consiglio di Stato, che esprimendosi sull'applicazione dell'identico principio contenuto nell'art. 9 dell'abrogata L. 47/75 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi" stabilisce: [Non è rilevante il grado di intensità del danno (danneggiamento, alterazione o distruzione) o, per quanto ai boschi, che si sia trattato di fuochi radenti, di chioma o di massa. Si prescinde dalla dolosità, colposità o accidentalità

dell'evento. La stessa mancanza di responsabilità da parte del proprietario, non influisce sul regime delle inibitorie collegate al passaggio del fuoco, in quanto funzione della normativa in commento è la tutela del bosco. Non producono effetti sullo stesso concetto di "bosco e pascoli percorsi dal fuoco", la proprietà pubblica o privata dei beni, o l'esistenza sui fondi di regimi vincolistici, o il fatto di essere gravati di uso civico. Nel novero dei soprassuoli "percorsi dal fuoco" non sono evidentemente inclusi i cespugliati e i pascoli interessati da abbruciamenti autorizzati dall'Amministrazione. (...).]

La perimetrazione dei soprassuoli percorsi da incendio è eseguita dall'Arma dei *Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare* (già Corpo Forestale dello Stato). Il procedimento consta di un processo coordinato di individuazione, registrazione e localizzazione delle aree boscate e non boscate percorse e danneggiate dal fuoco, secondo una metodologia imposta a livello nazionale dal coordinamento centrale.

I risultati della perimetrazione sono resi disponibili a Comuni l'anno successivo all'evento in formato digitale "shapefiles" per l'istituzione del regime vincolistico dei soprassuoli percorsi dagli incendi.

3. METODOLOGIA DI LAVORO

Per l'individuazione delle aree da sottoporre a vincolo secondo quanto indicato all'art.10 della Legge n.353/2000 è stata adottata la seguente metodologia:

1. richiesta all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina dei file "shape" relativi agli incendi che hanno interessato il Comune di Taormina negli anni 2022-2023-2024. (trasmessi dal Comando Corpo Forestale con prot. n° 53746 del 22/05/2025 e acquisiti a codesto ente con prot. n. 20912/2025;
2. estrazione della banca dati Sister dei fogli di mappa dell'intero territorio comunale alla data del 07/06/2024 in formato CXF;
3. sovrapposizione (overlay) tra lo strato informativo poligoni delle aree percorse dal fuoco (punto 1) e lo strato informativo particelle catastali (punto 2);

Sono quindi state elaborate delle tavole, dove su base catastale vengono mostrate le aree percorse dal fuoco nei differenti anni.

Si precisa che il territorio del Comune di Taormina non risulta interessato da incendi nell'anno 2024.

Il Tecnico

Taormina 18/06/2025

Dott. Ing. Giuseppe Grasso